

**Rettifica della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014)

I termini «deposito coperto» sono sostituiti da «deposito protetto» in tutta la direttiva, nella forma grammaticale opportuna.

I termini «ente creditizio affiliato» sono sostituiti da «ente creditizio aderente» in tutta la direttiva, nella forma grammaticale opportuna.

Il termine «fallimento» è sostituito da «dissesto» in tutta la direttiva, nella forma grammaticale opportuna.

A pagina 150, considerando 5:

anziché: «... e l'armonizzazione dell'ambito dei prodotti e dei depositanti coperti.»

leggi: «... e l'armonizzazione dell'ambito dei prodotti e dei depositanti protetti.»

a pagina 151, considerando 16:

anziché: «... L'esecuzione di dette misure dovrebbe essere soggetta all'imposizione di condizioni all'ente creditizio comprendenti almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e più ampi diritti di controllo per gli SGD. ...»,

leggi: «... L'esecuzione di dette misure dovrebbe essere soggetta all'imposizione di condizioni all'ente creditizio comprendenti almeno un monitoraggio più rigoroso del rischio e maggiori diritti di verifica per gli SGD. ...»;

a pagina 151, considerando 17:

anziché: «... Le autorità competenti dovrebbero poter riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfano tutti i criteri previsti nella presente direttiva.»

leggi: «... Le autorità competenti dovrebbero poter riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfa tutti i criteri previsti nella presente direttiva.»

a pagina 151, considerando 19:

anziché: «Nella recente crisi finanziaria gli aumenti non coordinati della copertura nell'Unione hanno fatto sì che in alcuni casi i depositanti trasferissero il denaro in enti creditizi di paesi con più elevate garanzie dei depositi. ... Tuttavia, per un periodo di tempo limitato determinati depositi, a causa della situazione personale particolare del depositante, dovrebbero poter essere coperti fino a un livello più elevato.»

leggi: «Nella recente crisi finanziaria, il fatto che nell'Unione vi fossero aumenti non coordinati del livello di copertura ha fatto sì che in alcuni casi i depositanti trasferissero il denaro in enti creditizi di paesi con più elevate garanzie dei depositi. ... Tuttavia, per un periodo di tempo limitato, determinati depositi dovrebbero poter essere protetti fino a un livello più elevato, in relazione alla particolare situazione personale del depositante.»

a pagina 151, considerando 20:

anziché: «... È opportuno che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro abbiano la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza inficiare il principio della tutela equivalente dei depositanti.»

leggi: «... È opportuno che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro abbiano la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza compromettere il fatto che i depositanti ricevano una tutela equivalente.»

a pagina 151, considerando 21:

anziché: «Da un lato, il livello di copertura di cui alla presente direttiva non dovrebbe lasciare una proporzione eccessiva di depositi priva di tutela allo scopo di garantire sia la protezione dei consumatori sia la stabilità del sistema finanziario. Dall'altro, è opportuno tener conto del costo del finanziamento degli SGD. È pertanto ragionevole fondarsi su un importo di 100 000 EUR quale il livello di copertura armonizzato.»

leggi: «Da un lato, il livello di copertura stabilito nella presente direttiva non dovrebbe lasciare priva di tutela una quota eccessiva di depositi nell'interesse sia della protezione dei consumatori sia della stabilità del sistema finanziario. Dall'altro, è opportuno tener conto del costo del finanziamento degli SGD. È pertanto ragionevole fissare un importo di 100 000 EUR quale livello di copertura armonizzato.»

